

Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO

in vigore dal 21 febbraio 2017.

CAPO PRIMO

DEGLI ISCRITTI

ARTICOLO 1

Requisiti per l'iscrizione

1. Ai fini dell'attuazione delle forme di previdenza e assistenza di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e dell'articolo 3 dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani "Giovanni Amendola" - nel seguito denominato Istituto - sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto medesimo i giornalisti professionisti ed i pubblicisti iscritti all'Albo negli appositi elenchi e i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della Legge 3 febbraio 1963, n. 69.

ARTICOLO 2

Perfezionamento dell'iscrizione

- 1) Ai fini del perfezionamento dell'iscrizione, il giornalista è tenuto a presentare all'Istituto i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante l'iscrizione all'Albo professionale;
 - dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'esistenza e la decorrenza del rapporto di lavoro di cui al precedente articolo 1;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la data e luogo di nascita;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante i dati di residenza;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante lo stato di famiglia.
- 2) La cancellazione dall'Ordine e la liquidazione dell'indennità di cui al successivo art. 5 costituiscono motivo di cancellazione dagli elenchi degli iscritti, fermi restando i diritti eventualmente acquisiti nei riguardi delle prestazioni previste dal presente Regolamento.

CAPO SECONDO

DELLE PRESTAZIONI

ARTICOLO 3

Prestazioni obbligatorie e facoltative

- 1) L'Istituto provvede alle seguenti prestazioni:
- trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti;
 - trattamento economico in caso di tubercolosi;
 - trattamento in caso di disoccupazione;
 - assegni per il nucleo familiare;
 - ogni altro trattamento previsto da provvedimenti di legge;
 - trattamento in caso di infortunio;
- 2) L'Istituto, inoltre, può provvedere alle seguenti prestazioni:

- g) ricovero in case di riposo e assistenza degli anziani e degli invalidi attraverso strutture gestite direttamente o convenzionate;
- h) prestiti, sussidi, contributi per cure termali ed integrazioni delle prestazioni obbligatorie;
- i) borse di studio a figli e orfani di iscritti anche per corsi di formazione giornalistica;
- l) interventi volti a favorire l'accesso alla casa di abitazione, ivi compresa la concessione di mutui ipotecari;
- m) forme ulteriori di previdenza e assistenza individuate in apposito Regolamento;
- n) facilitazioni e contributi per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili destinati a sede delle Associazioni regionali di stampa federate nella F.N.S.I. e della stessa Federazione Nazionale della Stampa Italiana ove esistano convenzioni stipulate dall'Istituto per il funzionamento dei propri Uffici di Corrispondenza.

CAPO TERZO

DELLE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE

SEZIONE PRIMA

PENSIONE DI INVALIDITA', DI VECCHIAIA, DI ANZIANITA' E PENSIONE AI SUPERSTITI

ARTICOLO 4

Pensione di vecchiaia e di anzianità

1) Il diritto alla pensione di vecchiaia matura quando siano stati versati almeno 20 anni di contribuzione e risulti compiuta l'età riportata nella sottostante tabella:

ANNO	ETA'	
	Uomini	Donne
2017	66 anni	64 anni
2018	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi

2) La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell'iscritto avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dal momento della maturazione del diritto.

3) L'iscritto, a domanda, è ammesso alla pensione di anzianità:

- a) al compimento del 62° anno di età in presenza dei requisiti contributivi risultanti dalla tabella che segue:

REQUISITI PENSIONI DI ANZIANITA'	
ANNO	Anni di contribuzione
Dal 1° gennaio 2017	38
Dal 1° gennaio 2018	39
Dal 1° gennaio 2019	40

- b) al perfezionamento dei requisiti contributivi previsti nell'AGO dall'art. 24, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La pensione di anzianità è liquidata, su domanda dell'iscritto avente diritto, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda.

4) I requisiti di età per la pensione di vecchiaia ed i requisiti di età e contributivi per la pensione di anzianità, a decorrere dal 1 gennaio 2019, sono adeguati in base alle disposizioni di cui all'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5) Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.

6) Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto utile il periodo di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria IVS o in forme sostitutive, esclusive o esonerative della stessa e nella Gestione Previdenziale Separata, costituita in favore dei giornalisti che svolgono attività autonoma di libera professione anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

7) Ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il giornalista che abbia maturato entro il 31 dicembre 2016 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.

8) in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, i giornalisti possono accedere alla pensione di vecchiaia o di anzianità con i requisiti in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento esclusivamente nei casi ed alle condizioni indicate nell'allegata tabella A).

ARTICOLO 5

Indennità “una tantum”

- 1) L'iscritto che non sia titolare di un rapporto di lavoro con obbligo di contribuzione all'Istituto, il quale, al compimento dell'età prevista dal primo comma del precedente art. 4 per la pensione di vecchiaia, non abbia raggiunto il diritto alla pensione e non si avvalga della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, consegue, a domanda, sempreché non ricorra la possibilità di conseguire una pensione supplementare di cui al successivo art. 18, una indennità una tantum pari all'importo dei contributi effettivamente versati nell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti.
- 2) Qualora, posteriormente a tale liquidazione, abbia nuovamente luogo l'instaurazione di un rapporto di lavoro per il quale ricorra l'obbligo della contribuzione all'Istituto, all'interessato è riconosciuta la facoltà di restituire, entro sei mesi dal ripristino del rapporto, l'indennità conseguita maggiorata dell'interesse legale, al fine di ricostituire la posizione assicurativa già eliminata.
- 3) Se l'iscritto nonostante l'ulteriore versamento dei contributi, non consegue il diritto alla pensione, l'importo complessivo versato gli sarà corrisposto con l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.

ARTICOLO 6

Retribuzione pensionabile

- 1) La retribuzione pensionabile è costituita:
 - a) per le anzianità contributive acquisite alla data del 31 dicembre 1992, dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 60 mesi, ovvero se più favorevoli, dei 10 anni di calendario migliori. Le retribuzioni sono preventivamente rivalutate secondo il rapporto fra il numero indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica per l'anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il numero indice dell'anno in cui la retribuzione stessa si riferisce;
 - b) per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione. Le retribuzioni sono preventivamente rivalutate con il sistema di cui al precedente primo comma, con l'aumento di un punto percentuale per ogni anno solare. Non sono prese in considerazione le retribuzioni rivalutate inferiori del 10 per cento rispetto alla media. L'esclusione non può comunque risultare superiore al 35 per cento degli anni coperti da contribuzione;
 - c) per i giornalisti iscritti all'Inpgi successivamente alla data del 24/7/1998, la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione, come rivalutate ai sensi della lettera B);
 - d) per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2006 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione, come rivalutate ai sensi della lettera B); per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione, come rivalutate ai sensi della lettera A).

e) per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2016 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione, rivalutate secondo il rapporto fra il numero indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica per l'anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il numero indice dell'anno in cui la retribuzione stessa si riferisce.

2) Relativamente a quanto previsto dai precedenti comma, si applicano, in via transitoria, le disposizioni emanate per il riordino del sistema previdenziale con riferimento agli Enti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, contenute nei Decreti Legislativi 30 dicembre 1992 n° 503 e 11 agosto 1993 n. 373.

ARTICOLO 7

Computo della pensione annua

1) La pensione annua è computata applicando separatamente alle retribuzioni pensionabili di cui al precedente articolo 6, per ogni anno intero di contribuzione, la percentuale del 2,66 per cento fino all'importo ricompreso entro la media retributiva della categoria dell'anno immediatamente precedente la decorrenza della pensione. Per le contribuzioni acquisite a decorrere dalla data di approvazione del Regolamento (intervenuta con nota ministeriale n. 70498 del 21 luglio 1998), si applica alla retribuzione di cui al precedente art. 6, per ogni anno intero di contribuzione, la percentuale del 2,66 per cento fino all'importo relativo al minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento maggiorato del 20 per cento. Le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in settimane.

2) Per le quote di retribuzione eccedenti il limite delle suddette medie di riferimento, si applicano le seguenti percentuali:

- 2,00 per cento, fino al 33 per cento;
- 1,66 per cento, dal 33 per cento al 66 per cento;
- 1,33 per cento, dal 66 per cento al 90 per cento;
- 0,90 per cento, oltre il 90 per cento.

Per le contribuzioni acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applica alla retribuzione di cui al precedente art. 6, per ogni anno intero di contribuzione, la percentuale del 2,30 per cento fino all'importo relativo al minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento maggiorato del 20 per cento. Le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi interi. Le quote di retribuzione eccedenti il limite della suddetta media di riferimento, si applicano le seguenti percentuali:

- 1,73 per cento, fino al 33 per cento;
- 1,44 per cento, dal 33 al 66 per cento;
- 1,15 per cento, dal 66 al 90 per cento;
- 0,78 per cento, oltre il 90 per cento.

3) Per le contribuzioni acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2017 si applica il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'aliquota di computo è fissata al 33 per cento della retribuzione imponibile. In ogni caso, la quota di pensione determinata con il sistema contributivo non può risultare maggiore di quella ottenuta applicando alla retribuzione di cui al precedente art. 6, per ogni anno intero di contribuzione, la percentuale del 2,00 per cento fino all'importo relativo al minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento maggiorato del 20 per cento. Le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in settimane. Le quote di retribuzione eccedenti il limite della suddetta media di riferimento, si applicano le seguenti percentuali:

1,60 per cento, fino al 33 per cento;

1,35 per cento, dal 33 al 66 per cento;

1,10 per cento, dal 66 al 90 per cento;

0,90 per cento, oltre il 90 per cento.

E' posta in pagamento, se di importo minore, la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, utilizzata per il confronto con la corrispondente quota di pensione contributiva.

4) Per le anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993 si applicano le norme di calcolo vigenti nella precedente normativa come stabilito dall'art. 13 del D.lgs n° 503/92.

5) La pensione annua derivante dalla somma delle quote di pensione di cui ai precedenti primo e secondo comma, non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile più elevata dell'iscritto né essere inferiore al trattamento minimo previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.

6) Alle pensioni di vecchiaia anticipata ex art. 37 legge 416/81 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le seguenti percentuali di abbattimento in rapporto agli anni mancanti al raggiungimento dell'età pensionabile di cui al precedente articolo 4:

Anni mancanti al raggiungimento dell'età utile per la pensione di vecchiaia	Percentuale di abbattimento del calcolo pensionistico
7	29,17%
6	26,09%
5	22,73%
4	19,05%
3	15,00%
2	10,53%
1	5,56%

Nei casi di pensionamenti di vecchiaia anticipata di cui all'art. 37 della legge 416/81 e successive integrazioni e modificazioni, autorizzati per ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, con oneri a carico dello Stato o delle aziende editoriali, il differenziale tra il trattamento di pensione pieno erogato dall'Istituto e

quello risultante dall'applicazione dei predetti abbattimenti grava sul Fondo alimentato dal contributo del 30% del costo complessivo di ogni prepensionamento posto a carico delle aziende.

7) Per le frazioni di anno la percentuale di abbattimento di cui alla precedente tabella è determinata aumentando la misura dell'anno immediatamente inferiore della differenza tra questa e la percentuale riferita all'anno superiore rapportata ai mesi.

8) Gli importi di pensione, derivanti dagli abbattimenti indicati nella tabella di cui al **comma 6**, sono rideterminati al compimento degli anni del pensionato, in base agli anni ancora mancanti al compimento dell'età pensionabile di cui al precedente art. 4. Al compimento della predetta età, la pensione è corrisposta nella misura prevista senza abbattimenti.

9) Alle pensioni di vecchiaia anticipata ex art. 37 legge 416/81 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguenti a stati di crisi richiesti dalle aziende editoriali e riconosciuti da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale successivamente alla data del 1° gennaio 2006, si applica un abbattimento dello 0,5% per ogni anno di integrazione contributiva concessa. Il predetto abbattimento non trova applicazione allorché il beneficiario della prestazione abbia raggiunto i requisiti d'età e di contribuzione per la liquidazione della pensione d'anzianità. Nei casi di pensionamenti di vecchiaia anticipata di cui all'art. 37 della legge 416/81 e successive integrazioni e modificazioni, autorizzati per ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, con oneri a carico dello Stato o delle aziende editoriali, il differenziale tra il trattamento di pensione pieno erogato dall'Istituto e quello risultante dall'applicazione del predetto abbattimento grava - sino al compimento dell'età utile prevista per la pensione di vecchiaia - sul Fondo alimentato dal contributo del 30% del costo complessivo di ogni prepensionamento posto a carico delle aziende.

10) La media retributiva della categoria è determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione in base ai dati risultanti dal bilancio consuntivo, dividendo l'ammontare delle retribuzioni annue accertate ai fini contributivi per il numero dei giornalisti contribuenti.

11) Le pensioni sono adeguate secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

12) Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di pagamento dell'importo annuo della pensione.

13) Per i giornalisti assunti successivamente al 31 dicembre 2016 e privi di qualsiasi contribuzione versata o accreditata antecedentemente a tale data trova applicazione il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14) I giornalisti assunti successivamente al 31 dicembre 2016 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 2017 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui al precedente comma, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ARTICOLO 8

Pensione di invalidità

1) L'iscritto ha diritto alla pensione di invalidità a qualsiasi età, quando:

- a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale giornalistica;
- b) risultino versati in suo favore almeno 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
- c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale giornalistica, regolata da contratto nazionale di lavoro o comunque a carattere subordinato.

2) La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.

3) La pensione di invalidità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alle lettere a) e c) del presente articolo.

4) Il pensionato per invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dall'Istituto allo scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità. L'onere di tale accertamento è a carico dell'Istituto.

5) La pensione di invalidità è calcolata con i criteri stabiliti dai precedenti articoli 6 e 7. Qualora l'assicurato non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora conseguito diritto a pensione presso altri Enti previdenziali, la misura di tale pensione non può essere inferiore a quella derivante da 20 anni di contribuzione e, comunque, al trattamento minimo previsto dal precedente articolo 7.

6) Nei casi in cui l'invalidità derivi da causa di servizio si prescinde dal requisito contributivo di cui alla precedente lettera b). L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.

7) Al compimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia in presenza del requisito contributivo previsto per quest'ultima.

8) L'assicurato che abbia conseguito la pensione di invalidità con il beneficio dell'integrazione contributiva di cui al comma 5 e che successivamente maturi il diritto ad altro trattamento previdenziale obbligatorio, perde il diritto all'integrazione, con conseguente riliquidazione della pensione sulla base dei soli contributi effettivamente versati. La pensione così rideterminata, sommata all'altra, non potrà essere comunque inferiore a quella goduta in precedenza.

ARTICOLO 9

Pensione ai superstiti

1) Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione di cui alla lettera b) del precedente articolo 8, ovvero quando il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per causa di guerra o di servizio, spetta una pensione al coniuge

superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico. Il carico è determinato ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.

2) Nel caso in cui i figli seguano corsi di studi universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata legale del corso seguito e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

ARTICOLO 10

Liquidazione della pensione ai superstiti e pensione indiretta

1) La pensione in favore dei superstiti, di cui al primo comma del precedente articolo 9, è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:

- 75 per cento per un superstite;
- 90 per cento per due superstiti;
- 100 per cento per tre o più superstiti.

2) Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.

3) Nel caso in cui il nucleo superstite sia composto dal solo coniuge la percentuale del trattamento è attribuita tenendo conto dell'importo della pensione origine secondo i parametri riportati nella sottostante tabella:

Scaglioni di importo della pensione origine	%
fino a 30.988 euro	75%
da importi superiori a 30.988 euro fino a 36.152 euro	70 %
da importi superiori a 36.152 euro fino a 41.317 euro	65 %
oltre 41.317 euro	60 %

4) Il limite dei 30.988 euro e quello dei successivi scaglioni - introdotto con delibera n. 144 del 17 giugno 1998, approvata con nota ministeriale n. 70498 del 21 luglio 1998 - è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.

5) Nel caso in cui il nucleo superstite sia composto dal solo coniuge la pensione attribuita è ridotta in ragione dei redditi personali assoggettabili ad IRPEF del beneficiario secondo i parametri di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I suddetti redditi personali dovranno essere dichiarati entro i termini previsti per la dichiarazione ai fini IRPEF e la relativa riduzione del trattamento decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella valutazione dei redditi personali non si tiene conto dei redditi derivanti dalla casa di abitazione, dal trattamento di fine rapporto e assimilati o anticipazioni dello stesso, da altri trattamenti di natura risarcitoria e da

arretrati soggetti a tassazione separata. La mancata presentazione della dichiarazione reddituale entro i termini di cui sopra, comporta l'applicazione dell'aliquota massima della riduzione del trattamento. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca.

6) Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di approvazione del presente regolamento (intervenuta il 21 luglio 1998 con nota ministeriale n. 70498), con riassorbimento dei maggiori importi attribuiti, sui futuri miglioramenti, nel caso in cui il coniuge superstite goda di altri redditi, oltre a quelli derivanti dalla pensione di reversibilità.

7) Se alla pensione concorrono più superstiti, l'aliquota spettante al nucleo familiare è suddivisa fra gli stessi in parti uguali.

8) In caso di decesso dell'iscritto non titolare di pensione, la misura del trattamento da attribuire ai superstiti non può essere inferiore a quella derivante da 15 anni di contribuzione e, comunque, al trattamento minimo previsto dal precedente articolo 7, sempreché l'iscritto non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora raggiunto il diritto alla pensione presso altro Ente previdenziale.

ARTICOLO 11

Cessazione dal diritto alla pensione indiretta o di reversibilità

1) Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:

- a) per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;
- b) per i figli, al compimento del 18° anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;
- c) per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità;
- d) per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.

2) Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità dopo il compimento del 18° anno di età, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell'iscritto ed il compimento della predetta età.

3) Il limite di 18 anni di età è elevato a 21 qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26°anno di età, qualora frequentino l'Università, purchè i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito.

ARTICOLO 12

Indennità una tantum in favore dei superstiti

1) Nel caso di morte dell'iscritto prima che abbia raggiunto le condizioni di contribuzione previste per il diritto alla pensione di invalidità, spetta ai superstiti di cui al precedente articolo 9, l'indennità una tantum prevista al precedente articolo 5.

2) Se i superstiti aventi diritto sono il coniuge ed i figli, l'indennità è versata al coniuge. Nel caso di soli figli, l'indennità è versata direttamente agli aventi diritto o a chi esercita la patria potestà.

3) In mancanza del coniuge e dei figli, l'indennità è versata ai genitori o, in mancanza di essi, ai fratelli ed alle sorelle.

ARTICOLO 13

Riliquidazione della pensione

Qualora dopo la liquidazione della pensione sia chiesto il riconoscimento di periodi contributivi di cui al successivo articolo 16 o siano versati, a favore dell'iscritto, contributi concernenti periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, la pensione stessa – a domanda dell'interessato - è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria.

ARTICOLO 14

Supplemento di pensione - Liquidazione, misura e decorrenza

1) I contributi versati o accreditati dopo la decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, ad un supplemento di pensione, purché sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo.

2) La liquidazione del supplemento di pensione non può essere chiesta prima che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. In deroga, il primo supplemento può essere liquidato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La misura dei supplementi è determinata con i criteri di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

3) I supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

4) Se la pensione in atto risulta maggiorata di una integrazione per portarla al trattamento minimo di cui al **quinto** comma del precedente articolo 7, l'integrazione stessa è diminuita di un importo pari a quello spettante a titolo di supplemento e cessa di essere corrisposta qualora la pensione, aumentata dei supplementi, superi il minimo predetto.

ARTICOLO 15

Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo

1) Le pensioni di vecchiaia sono cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente nella loro interezza.

2) Le pensioni di anzianità sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo fino al limite massimo di euro 20.000. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.

3) Il limite di euro 20.000, di cui ai commi 2 e 5, riferito al 1° gennaio 2009, è rivalutato ogni anno secondo i coefficienti Istat.

4) Le pensioni di anzianità sono equiparate, agli effetti del cumulo, alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l'età prevista per le pensioni di vecchiaia.

5) La pensione di invalidità di cui all'art.8 è cumulabile con i redditi di lavoro autonomo e dipendente non giornalistico fino al limite massimo di 20.000 euro. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.

6) I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto alle relative prestazioni.

7) Ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dell'art. 37 della legge 416/81 e successive integrazioni e modificazioni, agli effetti del cumulo si applicano le disposizioni contenute nel precedente comma 2 .

8) Nei casi di cumulo con redditi di lavoro autonomo, i pensionati sono tenuti a produrre all'Istituto una dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini Irpef. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, i pensionati devono produrre all'Istituto la certificazione del datore di lavoro attestante la retribuzione corrisposta.

9) Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente o autonomo la trattenuta è effettuata dall'Istituto.

10) Ai titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione di cui al comma 8 si applicano le sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n.662.

ARTICOLO 16

Contributi figurativi e posizioni assicurative

1) Sono considerati coperti da contributi a favore dell'iscritto i periodi di disoccupazione, di cassa integrazione, di tubercolosi indennizzati dall'Istituto; i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e per malattia; i periodi di servizio militare obbligatorio o equiparati, nonché tutti gli altri periodi previsti da norme di legge.

2) I relativi contributi sono accreditati secondo le modalità e i criteri in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. In ogni caso, non sono accreditabili contributi figurativi oltre le cinque annualità, ad eccezione di quelli relativi al servizio militare obbligatorio od equiparati e alla maternità.

3) La media retributiva da prendere a base per l'accredito della predetta contribuzione figurativa non può essere superiore alla retribuzione prevista dal Contratto Nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore capo, con l'aggiunta delle maggiorazioni per scatti biennali.

4) Ai fini dell'accredito della contribuzione obbligatoria e figurativa, a decorrere dal 1/01/2017, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 convertito in Legge n. 638/1983, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 17

Prosecuzione volontaria del versamento dei contributi

- 1) In caso di cessazione del rapporto di lavoro giornalistico, il giornalista iscritto all'Istituto ha facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi di legge e contrattuali previsti dal presente regolamento e dal contratto nazionale giornalistico finché conservi l'iscrizione all'Albo dei giornalisti tenuto dall'Ordine.
- 2) Tale facoltà è concessa, su domanda dell'interessato, purché questi possa far valere almeno 52 contributi settimanali obbligatori nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno 260 contributi settimanali obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento.
- 3) L'iscritto che si avvale di tale facoltà deve corrispondere i contributi di legge e contrattuali ridotti del 15 per cento, anche per la quota a carico del datore di lavoro.
- 4) Il contributo viene determinato a scelta dell'interessato sulla base:
 - a) della retribuzione media annua più favorevole determinata ai sensi del precedente art. 6;
 - b) della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno precedente la presentazione della domanda. Qualora la retribuzione media di cui al punto a) sia inferiore alla retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno precedente la presentazione della domanda, il contributo viene determinato sulla base della predetta retribuzione minima;
 - c) di una retribuzione, a scelta dell'iscritto, compresa tra il valore medio di cui alla lettera a) ed il valore minimo di cui alla lettera b).
- 5) I contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono annualmente rivalutati in base alla variazione del numero indice risultante dal rapporto fra i minimi contrattuali del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti. La contribuzione volontaria potrà essere rideterminata dall'iscritto all'inizio di ogni anno solare.
- 6) L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria della assicurazione, ove interrompa il versamento mensile dei contributi, può riprenderlo entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di versamento dell'ultimo contributo. Il contributo versato dopo il predetto termine andrà a copertura del mese in cui è stato effettuato il versamento.
- 7) Per i contributi volontari versati dopo il trentesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento è dovuto un interesse di mora pari alla misura della somma aggiuntiva prevista a carico dei datori di lavoro in caso di ritardato versamento dei contributi assicurativi.
- 8) Non possono avvalersi della prosecuzione volontaria gli iscritti che sono contemporaneamente soggetti, in conseguenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, all'iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria.
- 9) Non sono ammessi versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data di conseguimento del diritto alla pensione.

10) L'iscritto - in alternativa alla facoltà di riscatto - è ammesso, a domanda, al versamento volontario della contribuzione nei casi previsti dagli articoli 5, 7 ed 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e nei casi di integrazione della contribuzione figurativa previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

11) Il versamento della contribuzione volontaria ha cadenza mensile.

ARTICOLO 18

Pensione supplementare

1) L'iscritto cui sia stato liquidato un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive, o in favore del quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione detto trattamento, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare qualora i contributi accreditati all'Istituto non siano sufficienti per il conseguimento del diritto a pensione autonoma.

2) Il conseguimento del diritto a pensione supplementare è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro e alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita dal primo comma del precedente art. 4 o sia riconosciuto invalido ai sensi del precedente art. 8.

3) La pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con i criteri di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

4) I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto a successivi supplementi, secondo quanto disposto dal precedente articolo 14.

5) La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono reversibili in caso di morte del pensionato secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

6) Nel caso in cui la pensione supplementare non sia stata già liquidata all'iscritto, i contributi accreditati all'Istituto danno diritto, a favore dei superstiti, a domanda, ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi secondo le norme del presente Regolamento.

ARTICOLO 19

Costituzione della rendita vitalizia

1) Il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all'Istituto di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al giornalista in relazione ai contributi omessi.

2) Nelle more della definizione di apposite tariffe determinate per gli assicurati presso l'INPGI e fino all'approvazione delle stesse da parte dei Ministeri vigilanti, la riserva matematica relativa alla rendita predetta è calcolata in base alle tariffe tempo per tempo vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, approvate in applicazione dell'art. 13 della Legge 12 agosto 1962 n. 1338, e dà luogo all'accREDITAMENTO in favore dell'interessato dei contributi omessi. Per i periodi contributivi successivi al 1/01/2017, disciplinati dal sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, l'onere della costituzione della rendita vitalizia è determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

3) La rendita integra, con effetto immediato, la pensione eventualmente in essere.

4) Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà di cui al presente articolo su esibizione di documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al giornalista interessato.

5) Il giornalista, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita, può sostituirsi al datore di lavoro, a condizione che fornisca la prova del rapporto di lavoro, della sua durata e della retribuzione percepita, come indicato nel comma precedente.

ARTICOLO 20

Riscatto del corso legale di laurea, dei periodi di lavoro all'estero e del praticantato giornalistico.

1) I periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono riscattabili, sempre che non risultino già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi previdenziali obbligatori.

2) Analogamente sono riscattabili i periodi di lavoro professionale prestato all'estero non coperti da forme di assicurazione sociale riconosciute dalla legislazione italiana ed i periodi di praticantato riconosciuti dall'Ordine dei giornalisti, non coperti da alcuna forma di assicurazione sociale. L'onere è calcolato in base alle disposizioni di cui al comma 2 del precedente articolo 19.

ARTICOLO 21

Riconoscimento dei periodi di praticantato giornalistico coperti da contribuzione presso altre Gestioni previdenziali.

1) A decorrere dal 1/01/2017, gli iscritti che possono far valere almeno dieci anni di contributi effettivamente versati all'Istituto su retribuzioni non inferiori a quella contrattualmente prevista per la qualifica di redattore, possono chiedere ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della misura della pensione stessa, il riconoscimento dei periodi di praticantato giornalistico riconosciuto dall'Ordine dei giornalisti, coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria, nella assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive, esclusive o esonerative di essa, che non abbiano dato luogo a pensione anche se supplementare. Ai fini del requisito contributivo decennale sono utili anche i contributi accreditati per disoccupazione, cassa integrazione e in forza della Legge n. 300/70, se riferiti a retribuzioni non inferiori a quella contrattualmente prevista per la qualifica di redattore.

2) A tal fine gli interessati devono presentare domanda entro cinque anni dalla data di conseguimento del requisito contributivo previsto dal precedente comma.

3) Il riconoscimento è subordinato al versamento, da parte dell'iscritto, di un importo pari al 50 per cento della riserva matematica della quota di pensione riconosciuta dall'Istituto in relazione al periodo considerato, calcolato in base alle tariffe di cui al 2 comma del precedente articolo 19.

4) La quota di pensione liquidata in base ai suddetti riconoscimenti è decurtata di un importo pari alla pensione o alla quota di pensione cui l'iscritto abbia diritto da parte di altri enti previdenziali per effetto della contribuzione relativa allo stesso periodo riconosciuto utile presso l'Istituto.

SEZIONE SECONDA

DEL TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE

ARTICOLO 22

Maturazione del diritto e durata del trattamento di disoccupazione ordinario

1) L'indennità di disoccupazione si consegue allorché, alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro, il giornalista risulti iscritto all'Istituto da un biennio e risultino accreditati in suo favore almeno tre contributi obbligatori mensili per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Sono esclusi dalla fruizione dell'indennità di disoccupazione i giornalisti che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale fatti salvi i seguenti casi:

- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
- risoluzione consensuale intervenuta in sede di conciliazione presso la DTL con esito positivo nell'ambito della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7 della L. 604/1966 così come modificato dal comma 40 dell'art. 1 della L. 92/2012);

2) Con almeno tre contributi mensili ma non più di undici al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l'iscritto ha diritto a percepire un'indennità di disoccupazione pari ai giorni di effettiva durata del rapporto stesso.

3) Allorché l'iscritto risulti titolare – nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro – di dodici contributi obbligatori mensili per l'assicurazione contro la disoccupazione, avrà diritto a percepire un'indennità di disoccupazione pari ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro, con un massimo di giorni indennizzabili pari a 360.

4) La contribuzione figurativa è rapportata ai giorni di effettivo godimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria.

ARTICOLO 23

Maturazione del diritto e durata del sussidio straordinario di disoccupazione

L'iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 22, comma 3, avrà inoltre diritto, permanendo lo stato di disoccupazione e con effetto dal primo giorno successivo alla cessazione della corresponsione dell'indennità ordinaria, ad un sussidio straordinario per una durata massima di 360 giorni. La concessione del sussidio straordinario non dà diritto all'accredito di contributi figurativi.

ARTICOLO 24

Misura giornaliera dell'indennità - Adeguamenti – Sospensione

1) La misura giornaliera dell'indennità di disoccupazione, per i primi 180 giorni, è pari ad un trentesimo del 60 per cento della retribuzione media contributiva relativa alle ultime dodici mensilità di contribuzione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore ai dodici mesi, la retribuzione media da prendere a base di computo è quella relativa al minor numero di mensilità coperte da contribuzione. A decorrere dal 181° giorno, l'indennità giornaliera è progressivamente ridotta del 5 per cento ogni 30 giorni, fino ad una riduzione massima del 50 per cento, come riportato nella tabella sottostante:

Periodo		Percentuale di riduzione dell'indennità giornaliera
DAL	AL	
1° giorno	180° giorno	----
181° giorno	210° giorno	5 %
211° giorno	240° giorno	10 %
241° giorno	270° giorno	15 %
271° giorno	300° giorno	20 %
301° giorno	330° giorno	25 %
331° giorno	360° giorno	30 %
361° giorno	390° giorno	35 %
391° giorno	420° giorno	40 %
421° giorno	450° giorno	45 %
451° giorno	720° giorno	50 %

2) La retribuzione media presa a riferimento per determinare la misura dell'indennità non può comunque superare lo stipendio mensile minimo, maggiorato dell'indennità di contingenza, previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore ordinario.

3) Con effetto dal 1° gennaio di ogni anno l'indennità di disoccupazione è adeguata in misura pari alla variazione percentuale della retribuzione minima del redattore ordinario verificatasi nell'anno precedente.

- 4) In caso di rioccupazione per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di disoccupazione viene sospeso per riprendere successivamente e fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile. Ove il periodo di rioccupazione sia superiore a 6 mesi il trattamento viene a cessare e l'interessato potrà avanzare nuova domanda a condizione che sussistano i requisiti di cui al precedente art. 22.
- 5) Il 50% del reddito da lavoro autonomo è cumulabile e compatibile con l'indennità di disoccupazione fino al limite di un terzo dell'indennità stessa.
- 6) Se il reddito da lavoro autonomo dovesse superare tale tetto l'Istituto provvederà a trattenere dall'indennità di disoccupazione l'intero ammontare della somma eccedente.

ARTICOLO 25

Domanda - Allegati - Decorrenza indennità

- 1) Per fruire del trattamento di disoccupazione, l'iscritto deve presentare domanda all'Istituto tramite il Fiduciario del locale Ufficio di corrispondenza, che attesterà lo stato di disoccupazione del richiedente per mancanza di lavoro.
- 2) Alla domanda deve essere allegata certificazione del datore di lavoro circa l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi, oppure le ultime dodici buste paga, nonché la documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro oppure, se ne fosse comprovata l'oggettiva impossibilità, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi della risoluzione del rapporto di lavoro.
- 3) La corresponsione dell'indennità decorre dal primo giorno di disoccupazione, se la domanda è presentata entro il sessantesimo giorno dalla data predetta. In ogni altro caso l'indennità decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e viene corrisposta per il rimanente periodo di disoccupazione secondo le modalità previste dall'art. 22.
- 4) L'iscritto deve confermare, mensilmente, con dichiarazione scritta la continuità dello stato di disoccupazione al fine di poter valutare il diritto e la misura dell'indennità.
- 5) La mancata presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma, entro il 3° mese successivo alla mensilità indennizzabile, comporta la perdita del diritto all'indennizzo rispetto a tale mensilità.

SEZIONE TERZA

ARTICOLO 26

Trattamento in caso di Tubercolosi

Prestazioni economiche

All'iscritto affetto da tubercolosi ed ai familiari a carico sono corrisposte le prestazioni economiche dell'assicurazione contro la tubercolosi, con i criteri e nelle misure previste dalle disposizioni vigenti in materia nell'assicurazione generale obbligatoria.

ARTICOLO 27

Assegni per il nucleo familiare

Agli iscritti che fruiscono di prestazioni economiche periodiche sono corrisposti assegni per il nucleo familiare nella misura e con le modalità previste nell'assicurazione generale obbligatoria.

ARTICOLO 28

Pensione non contributiva - Requisiti per l'ammissione al beneficio - Decorrenza

- 1) I giornalisti dipendenti iscritti possono conseguire, a domanda, una pensione non contributiva, non reversibile, purché conservino l'iscrizione all'Ordine professionale e risultino avere accreditato almeno un anno di contribuzione effettiva e non abbiano diritto a pensione.
- 2) Il giornalista deve aver compiuto l'età prevista dal primo comma del precedente art. 4 per la pensione di vecchiaia ovvero risultare totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale giornalistica; non deve disporre, unitamente all'eventuale coniuge convivente, di redditi imponibili ai fini IRPEF complessivamente superiori all'importo dell'assegno sociale di cui all'art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335.
- 3) L'accertamento dei redditi è effettuato secondo le norme ed i criteri vigenti in materia di assegno per il nucleo familiare.
- 4) Possono conseguire altresì una pensione non contributiva il coniuge superstite e, in mancanza del coniuge, gli orfani del giornalista che non abbiano diritto a pensione e che alla data della domanda non dispongano di redditi di qualsiasi natura complessivamente superiori all'importo dell'assegno sociale. I figli devono essere minorenni o inabili totalmente e permanentemente al lavoro o devono seguire regolare corsi di studi ai sensi del precedente art. 9.
- 5) Non ha diritto alla pensione non contributiva il coniuge superstite passato a nuove nozze.
- 6) La pensione non contributiva decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è revocata nel caso di cessazione dei presupposti e delle condizioni previsti nei commi precedenti.
- 7) L'accertamento delle condizioni per la concessione e la revoca delle pensioni non contributive è demandata al Consiglio di Amministrazione.
- 8) La misura della pensione non contributiva, nel caso di completa insussistenza di redditi secondo i criteri previsti in materia di assegno per il nucleo familiare, è pari all'assegno sociale.
- 9) Gli aventi diritto che risultino in possesso di redditi, hanno titolo alla pensione non contributiva ridotta di un importo corrispondente all'ammontare delle rendite percepite. Le pensioni non contributive e il limite di reddito previste dai commi precedenti sono rivalutati ogni anno nella stessa misura e con criteri previsti per le pensioni di vecchiaia erogate dall'Istituto.

CAPO QUARTO

DELLE PRESTAZIONI FACOLTATIVE

ARTICOLO 29

Assegno di superinvalidità e Ricovero di anziani e invalidi in case di riposo

L'Istituto, in relazione ai mezzi finanziari disponibili, può provvedere alla concessione delle seguenti prestazioni:

a) un assegno di superinvalidità, rivedibile di anno in anno, a favore dei giornalisti titolari di pensione diretta ai quali sia riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, purché abbiano una posizione assicurativa presso l'Istituto di almeno 20 anni e non risultino in possesso di redditi personali assoggettabili ad Irpef superiori al minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento. L'assegno annuo è pari al 20 per cento della retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno immediatamente precedente ed è corrisposto in 12 mensilità. Ai pensionati ai quali sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, affetti da infermità irreversibile, l'assegno è prorogato automaticamente;

b) il ricovero di anziani ed invalidi in case di riposo gestite dall'Istituto o convenzionate.

- Può essere ammesso al soggiorno in case di riposo il giornalista che sia titolare di pensione diretta, purché abbia una posizione assicurativa presso l'Istituto di almeno 20 anni e non risulti in possesso di redditi personali assoggettabili ad Irpef superiori al minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento;
- Le disposizioni che regolano l'ammissione nelle case di riposo, la permanenza, le dimissioni, la misura del contributo a carico dell'assistito, sono approvate dal Consiglio di amministrazione.
- Il beneficio del soggiorno in case di riposo non è compatibile con l'assegno di superinvalidità di cui alla precedente lettera A.

ARTICOLO 30

Sussidi

Possono essere concessi sussidi agli iscritti, attivi e pensionati, e ai loro familiari, nel caso di comprovata ed eccezionale esigenza, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 31

Prestiti

1) Possono essere concessi prestiti agli iscritti, attivi e pensionati, e ai superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità.

2) Le condizioni, le modalità e i criteri per le relative concessioni sono disciplinate da apposito regolamento.

ARTICOLO 32

Mutui ipotecari

1) Possono essere concessi mutui agli iscritti, attivi e pensionati, per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di case di abitazione, purché l'operazione sia garantita da ipoteca di primo grado a favore dell'Istituto.

2) Le condizioni, le modalità e i criteri per le relative concessioni sono disciplinate da apposito regolamento.

ARTICOLO 33

Borse di studio

- 1) Possono essere concesse borse di studio a figli ed orfani degli iscritti, attivi e pensionati, per corsi di studio di scuola media o universitaria, di specializzazione post universitaria, e di formazione giornalistica, per ogni anno scolastico.
- 2) Il Consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni, le modalità e i criteri per le relative concessioni.

ARTICOLO 34

Rinvio

- 1) Per quanto attiene al regime contributivo obbligatorio per i giornalisti iscritti all'Istituto si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
- 2) Possono inoltre essere stabiliti, mediante contratto nazionale di lavoro giornalistico, contributi integrativi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti.

CAPO QUINTO

DEI RICORSI

ARTICOLO 35

Competenza a decidere i ricorsi amministrativi o di carattere sanitario

- 1) Le controversie di carattere amministrativo riguardanti i contributi e le prestazioni obbligatorie previste dal presente Regolamento sono decise, in via amministrativa, dal Consiglio di amministrazione, su ricorso dell'interessato da presentarsi entro i trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
- 2) La conseguente decisione è pronunciata entro sessanta giorni successivi alla data del ricorso.
- 3) Le controversie di carattere sanitario sono decise da un Collegio arbitrale composto di tre medici, uno dei quali nominato dall'Istituto, uno dall'interessato ed il terzo di comune accordo o, nel caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.
- 4) Le spese per il terzo perito sono per metà a carico del ricorrente e per metà a carico dell'Istituto.

TABELLA A)

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

In deroga ai nuovi requisiti di età e contributivi previsti dall'art. 4 del Regolamento, potranno accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità con i requisiti – anche con abbattimenti – previsti dalla previgente normativa, i giornalisti appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante, nei termini e alle condizioni ivi indicate:

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA (condizioni concorrenti e non alternative)
<p>Giornaliste e giornalisti che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione alla prosecuzione volontaria antecedente alla data del 30/06/2016; - Non rioccupati con rapporti di lavoro subordinato dopo l'autorizzazione al versamento volontario; - Decorrenza della pensione entro 12 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.
<p>Giornaliste e giornalisti collocati in mobilità ai sensi della legge n. 223/1991, ovvero dipendenti da aziende in crisi sensi della legge n. 416/81 e successive modificazioni e integrazioni, collocati in CIGS o in Contratto di solidarietà, ovvero disoccupati per cessazione rapporto di lavoro da aziende in crisi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi sindacali stipulati anteriormente alla data del 30/06/2016; - Perfezionamento requisiti di età e contributi entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o di cigs/solidarietà e/o disoccupazione e decorrenza della pensione entro 12 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.